

la nuova normale retribuzione, ha formulato l'avviso che non vi sia alcuna mensilità arretrata da liquidare, né possa considerarsi ammissibile una pretesa corrispondente anticipazione.

Con nota 6 ottobre u. sc., anche il Ministero del Tesoro ha fatto conoscere il proprio parere sull'argomento, che può riassumersi nei seguenti punti;

- avendo l'Istituto aderito a concretare la ripartizione degli utili in un importo fisso e permanente, commisurato ad una mensilità di retribuzione, dovrebbe escludersi la concessione, in aggiunta a questa mensilità, di una ulteriore quota, qualora il gettito degli utili dovesse risultare, nel suo importo, eccedente quello derivante dalla corrispondenza della mensilità stessa;
- d'altra parte, qualora si attuasse la proposta di accordo sottoposta dall'Istituto agli organi di vigilanza e condivisa dal Ministero dell'Industria e Commercio, il personale verrebbe a fruire di una percentuale di utili netti di bilancio sensibilmente superiore a quella del 3.75% attualmente sancito